

Sezione: Enti Formativi

LA F.I.M.O.S, Federazione Italiana Massoterapisti e Operatori Sportivi, ha ritenuto opportuno aggiornare con chiarimenti l'Allegato 1 del Decreto n. 10043 del 06/10/2009 della Regione Lombardia, ed inserire linee guida per la gestione, l'organizzazione e l'avvio di Percorsi Formativi, ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DELL'ARTE AUSILIARIA DELLE PROFESSIONI SANITARIE DI MASSAGGIATORE E DI CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI

1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE

Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione di cui al Decreto n.10043 del 06/10/2009, i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale dalla Regione Lombardia. L'Operatore pertanto deve essere iscritto all'Albo regionale dei soggetti accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, ai sensi della D.G.R. n. 6273/2007 e relativi decreti attuativi. Le procedure di avvio e di svolgimento delle attività formative avvengono secondo quanto disposto con d.d.u.o n. 9837 del 12 settembre 2008.

STRUTTURE ED ATTREZZATURE NECESSARIE

- Aule per le lezioni teoriche corredata di postazioni individuali e dispositivi didattici, dotata delle necessarie autorizzazioni igienico-sanitarie ad uso didattico e delle conformità in materia di sicurezza previste dalle vigenti leggi. (agibilità)
- Laboratori per esercitazioni pratiche forniti delle attrezzature e dotazioni: apparecchiature elettromedicali, consentite, di uso comune, lettini per massaggio regolabili, di numero sufficiente per l'intera classe, in rapporto uno ogni due allievi, completi di cuscini, rulli e accessori per le diverse posizioni di massaggio,
- prodotti per il massaggio, bendaggio, taping ecc...
- cassetta di primo soccorso

2. REQUISITI PER L'ACCESSO AI PERCORSI FORMATIVI

I percorsi formativi sono rivolti a cittadini italiani e a stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti:

- * avere compiuto 18 anni al momento dell'iscrizione al corso
- * possesso di diploma di Scuola Secondaria Superiore di 2° grado, in alternativa il possesso di una qualifica professionale, rilasciata al termine di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale Regionale

3. TIPOLOGIA E ARTICOLAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Percorso formativo è biennale, con monte ore minimo di **1200** (si consigliano 1.500 ore) complessive, delle quali si riportano le ore ripartite per aree, le materie di base e le ore per l'alternanza scuola-lavoro (tirocinio curriculare):

- * **550 ore**,

di cui circa 100 ore riservate: all'area dei linguaggi: psicologia, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e storico - socio - economica: elementi di diritto, legislazione sanitaria, deontologia professionale, elementi di organizzazione aziendale.

e circa 450 ore riservate all'area matematica –scientifica, tecnologica: elementi di anatomia, elementi di fisiologia, elementi di fisiopatologia, elementi di ortopedia e traumatologia, dermatologia, dietetica, igiene ed educazione sanitaria, farmacologia, elementi di primo soccorso, crenoterapia, idroterapia/balneoterapia.

* **450 ore**, riservate allo sviluppo delle competenze tecnico professionali: metodologia del massaggio, tecniche di massaggio terapeutico (connettivale, miofasciale), bendaggio funzionale e taping, linfo-drenaggio, idro kinesiterapia, idromassaggio, anatomia topografica del massaggio, posturologia, terapia strumentale e massaggio sportivo.

***200/ 500 ore**, di alternanza scuola-lavoro (comprehensive del tirocinio presso centri termali o idroterapici): gli allievi, in particolare quelli provenienti da altre regioni, sono tenuti a svolgere il tirocinio curriculare, di 200 ore, in Lombardia. Pertanto, 200 ore in regione Lombardia e 300 ore, anche fuori regione.

4. ACCERTAMENTI FINALI

Con Decreto n. 8259 del 30 maggio 2024 si istituisce, per i percorsi formativi abilitanti per l'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di massaggiatore e di capo bagnino degli stabilimenti idroterapici, la seguente composizione della commissione d'esame:

1) - Presidente nominato dalla Regione, Direzione Generale Istruzione Formazione

Lavoro;

- Responsabile della certificazione delle competenze dell'Ente accreditato in possesso di un dei requisiti stabiliti dal DDUO n. 15225/2022 e regolarmente censito nel sistema informativo regionale alla data di richiesta della commissione d'esame;

- Un rappresentante dell'Ente accreditato scelto tra docenti e coordinatore del corso in possesso dei requisiti stabiliti dal DDUO n.15225/2022 regolarmente censiti nel sistema informativo regionale alla data di avvio del corso;

2) Di stabilire che la validità della seduta di esame sia strettamente connessa alla presenza di tutti e tre i componenti di cui al punto 1) fermo restando che è auspicabile la partecipazione ai lavori della commissione anche dei docenti del percorso formativo senza diritto di voto;

3) Di stabilire che in merito alle disposizioni operative relative all'esame abilitante di massaggiatore e capo bagnino degli stabilimenti idroterapici nonché ai compiti del presidente e della commissione d'esame occorre fare riferimento alle disposizioni di cui al decreto n. 12453 del 20/12/2012 parte terza - Allegato A punto 3.2. "Disposizioni specifiche relative alle sessioni d'esame" e che in particolare si ribadisce che è compito del presidente e della commissione valutare i requisiti di accesso di ogni candidato al percorso e all'esame;

4) Di stabilire che delle evidenze relativamente ai requisiti di accesso degli allievi e al percorso formativo realizzato, deve essere dato esito nel verbale della riunione preliminare da parte della Commissione esaminatrice;

5) Di stabilire che le disposizioni di cui ai punti precedenti, sono immediatamente applicabili alle commissioni d'esame dei percorsi MCB programmate successivamente all'emanazione del presente provvedimento;

FEDERAZIONE ITALIANA MASSOTERAPISTI OPERATORI SPORTIVI

Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie

Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici

Bergamo - Via Borgo Palazzo, 36 | segreteria@fimos.it | fimos.it@pec.it | tel. 0356011402

La verifica delle competenze deve essere effettuata mediante una “**prova scritta, una prova orale e una “esercitazione pratica” con riferimento al d.d.u.o. n. 13025 del 2/12/09**

La frequenza dei corsi è obbligatoria, non sono ammessi alle prove finali gli allievi che abbiano superato **il tetto massimo di assenze pari al 10%** del percorso frequentato.

5. TITOLO RILASCIATO

A seguito di accertamento finale verrà rilasciato l’Attestato di **Abilitazione all’esercizio dell’Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici** di cui al Regio Decreto n. 1334 del 31/05/1928, con valenza di Qualifica professionale.

6. PROFESSIONALITÀ’ DEL PERSONALE DEGLI ENTI DI FORMAZIONE SUI CORSI

Coordinatore del corso: Esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica in professioni sanitarie.

Docenti: Con riferimento alle 550 ore, riservate all’area dei linguaggi, socioeconomica, matematica, scientifica e tecnologica è richiesta la Laurea specifica magistrale.

Nelle 450 ore, riservate allo sviluppo delle competenze tecnico professionali: qualifica specifica ed esperienza almeno triennale nella pratica professionale o didattica della materia di riferimento.

7 RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

L’Ente di formazione può riconoscere crediti formativi a coloro che partecipano o hanno concluso percorsi di formazione professionale nell’ambito dei sistemi di Istruzione e Formazione Professionale delle Regioni sulla base della documentazione prodotta dal richiedente.

Possono essere riconosciuti crediti formativi **nella misura massima del 50% delle ore totali del percorso standard in quanto formazione abilitante**.

Il percorso formativo, in questo caso, sarà, comunque, della durata minima di un anno scolastico (nove mesi, escluso il periodo estivo: luglio agosto) nel rispetto delle disposizioni contenute al punto 4.5 del decreto n. 9837 del 12/9/2008, **inoltre, con riferimento al Decreto n. 4070 del 16/05/2011**. In ogni caso per acquisire il titolo di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici di cui al Regio Decreto n. 1334 del 31/05/1928, occorrerà superare l’esame finale di cui al punto 4.

Ogni Ente Formativo accreditato valuta la documentazione prodotta dal richiedente e riconosce corrispondenti crediti formativi per l’ammissione al percorso di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici. Per questa operazione è opportuno attenersi allo specifico allegato:

Inserimento normativa a seguito della D.g.r. 16 maggio 2022-n. XI/6380

.. di stabilire che per la fase ordinaria e per i percorsi in essere al 1° settembre 2022 la **percentuale del 30% di ore** da destinare alla modalità FAD-E learning va articolata sulla parte del percorso teorico, in modalità sincrona, rimanente, al netto del periodo di tirocinio/stage di attività pratica laboratoriale ed

esami finali, da realizzarsi sempre in presenza, in particolare per l'area dei linguaggi -storico – socio-economica pari a circa 150 ore

Riconoscimento Crediti Formativi per l'Ammissione al percorso formativo di MASSAGGIATORE E DI CAPO BAGNINO DEGLI STABILIMENTI IDROTERAPICI

Premesso, che il percorso formativo è normato secondo l'allegato 1 al Decreto n. 10043 del 06 ottobre 2009, si riportano gli elementi determinanti del percorso formativo con l'indicazione delle principali discipline che sono previste all'interno delle aree individuate nel decreto sopra citato. Si costituisce, in questo modo, una base comune sulla quale applicare un coerente sistema di valutazione dei crediti formativi.

Si riprende, pertanto, quanto indicato nell'allegato 1 al Decreto 10043 /06/10/2009. Il Percorso formativo per **Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici**, di norma di **durata**, minima, **biennale**, 2 anni scolastici, ha un monte ore minimo pari a 1200 ore complessive, delle quali materie indicative di base:

550 ore riservate: all' area dei linguaggi, storico-socioeconomica (circa 100 ore)

psicologia, diritto e legislazione sanitaria, deontologia professionale, elementi di organizzazione aziendale e **all' area matematica – scientifica, tecnologica (circa 450 ore)**

Elementi di Anatomia e Fisiologia, elementi di Fisiopatologia, elementi di Ortopedia e Traumatologia, Dermatologia, Dietetica, Igiene ed educazione sanitaria, Farmacologia, Elementi di Primo Soccorso, Idroterapia.

450 ore riservate: allo sviluppo delle competenze tecnico professionali:

Metodologia del massaggio, Tecniche di Massaggio terapeutico, Linfodrenaggio, Anatomia topografica del massaggio, Bendaggio funzionale e taping, Terapia fisica strumentale, Posturologia, Idro kinesiterapia, crenoterapia e balneoterapia.

200 ore di alternanza scuola-lavoro

a svolgersi presso strutture coerenti con il percorso svolto. Per gli allievi provenienti da altre regioni il tirocinio curriculare potrà essere svolto presso la regione Lombardia.)

Vengono proposte ulteriori 300 ore che possono essere svolte anche fuori regione.

Preso atto delle aree e delle specifiche discipline riportate, nella fase di valutazione da parte degli Enti accreditati, delle esperienze formative pregresse dei candidati, nell'ambito del sistema di Istruzione e Formazione nazionale e regionale, si ritiene opportuno attenersi alle seguenti indicazioni:

Riconoscimento di certificati di Laurea abilitanti alle professioni sanitarie e mediche

Considerate le affinità tra gli obiettivi formativi specifici sopra indicati ed i piani didattici e professionali previsti per le diverse classi di laurea delle professioni sanitarie, è da ritenere assolta l'area formativa relativa ai linguaggi, storico socio-economica, mentre per la parte relativa all' area matematica-scientifica ed a quella tecnologica, per un totale di 450 ore formative, è opportuno valutare i piani di studio frequentati nel corso di laurea, in funzione delle materie già svolte, per le quali viene concesso il beneficio del credito formativo.

Gli allievi, laureati, dovranno frequentare completamente il monte ore relativo allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali, pari a 450 ore frontali e svolgere all'area dei linguaggi: psicologia, tecnologie dell'informazione e della comunicazione e storico - socioeconomica

La valutazione del credito formativo potrà variare fra il 30% ed il 45% delle ore complessive.

È opportuno osservare la massima attenzione nel considerare il piano di studi Universitario al fine di valutare le varie discipline.

La laurea in Scienze Infermieristiche contempla tutte le discipline del percorso MCB relativamente ai linguaggi, alla parte storico-economico ed area matematica-scientifica e tecnologica; pertanto, i crediti formativi attribuiti a detto laureato sono pari al 45% delle ore totali.

Riconoscimento di certificati di Laurea in Scienze Motorie e I.S.E.F,

Considerate le affinità tra gli obiettivi formativi specifici sopra indicati ed i piani didattici e professionali previsti per le diverse classi di laurea delle professioni sanitarie, il laureato in scienze motorie è da ritenersi esonerato dal frequentare l'area formativa relativa: ai linguaggi, a quella storico socio-economica, a quella relativa alla matematica-scientifica

ed a quella tecnologica per un totale di 550 ore formative. Pertanto, gli allievi laureati sono tenuti a frequentare il monte ore relativo allo sviluppo delle competenze tecnico-professionali pari a 450 ore frontali e svolgere integralmente il periodo di alternanza scuola-lavoro pari a 200 ore (una particolare attenzione per la parte relativa alla Idroterapia). **Il credito è pari al 40% delle ore complessive).**

Riconoscimento di Qualifiche professionali affini

- **Diplomato Massaggiatore e massofisioterapista**, post legge 43/2006 art.1 comma 2 (termine ultimo percorso formativo 2018 la Legge istitutiva della Figura professionale n.403/71 art. 1 è stata abrogata dalla Legge n. 145 del 30-12.2018).

Il percorso formativo, esclusivamente avviato da parte di alcune regioni, definisce la figura del MFT di "interesse sanitario non riconducibile alle professioni sanitarie", viene considerato ai fini del riconoscimento. (una particolare attenzione alla parte relativa alla Idroterapia)

Valutazione dei crediti formativi fino ad un massimo del 40% del numero delle ore del percorso, comprensivo della alternanza scuola-lavoro, tirocinio.

Riconoscimento di altri Attestati/ Diplomi formativi Regionali (Estetista).

La valutazione dei crediti formativi deve essere effettuata con particolare attenzione alla effettiva durata del corso ed all'approfondimento attuato nella disciplina specifica, in ogni caso il percorso formativo deve essere stato svolto dopo il conseguimento della maturità (già titolo di ammissione al corso: Diploma di scuola secondaria di 2° grado), in particolare, per il titolo di estetista, **mantenendo comunque un limite generale di riconoscimento crediti non superiore al 10% del monte ore delle discipline relative alle prime due aree.**

Si precisa che il requisito di accesso al percorso formativo di Massaggiatore e di Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è il diploma di Scuola Secondaria Superiore, in alternativa il possesso di qualifica professionale, rilasciata al termine di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale Regionale

È opportuno osservare le seguenti indicazioni:

Periodo del percorso: il percorso formativo si svolge nell'arco di un biennio, di norma, con inizio nel mese di settembre/ottobre ed una conclusione nel mese di maggio/ giugno per ciascuna annualità, pertanto con una sospensione estiva delle lezioni teorico-pratiche nei mesi di luglio agosto, ad esclusione della Alternanza scuola lavoro (tirocinio).

Durata del percorso: il percorso formativo è di durata minima biennale e si articola su un monte ore, come da Decreto regionale, pari ad un minimo di 1200 ore. È opportuno ai fini di un adeguamento ai percorsi formativi Europei considerare un aumento delle ore di alternanza Scuola Lavoro, dalle 200 previste, fino ad un totale di 500, per un totale complessivo di 1500 ore.

In via eccezionale è possibile avviare ulteriori percorsi formativi nel mese di gennaio/ febbraio, evitando comunque la frequenza delle lezioni nel periodo estivo.

Periodi di percorso di durata inferiore per allievi in possesso di crediti formativi

È auspicabile vi sia la possibilità di formare una classe unitaria, con allievi che usufruiscono del beneficio dei crediti, secondo il piano previsto, e pertanto frequentino una classe con programmi unitari. In questo caso la durata del percorso potrà essere ridotta rispettando le clausole sopra indicate (avvio dei corsi, fermo estivo e numero ore massimo di lezione nella giornata).

Pianificazione degli orari del Percorso: nella settimana i percorsi possono essere avviati nei turni: diurno, serale o di fine settimana con un massimo di 8 ore di lezione frontali giornaliere, teoriche o

pratiche. Di regola il percorso formativo biennale diurno / pomeridiano / serale o di fine settimana, è di 20 ore settimanali (ore teoriche e pratiche di lezione effettiva) per circa 30 settimane, per il 1° e per il 2° anno, si aggiungono ulteriori ore per lo studio individuale e di gruppo, per corsi integrativi, per le verifiche periodiche, seminari, ecc.

Professionalità del personale: Materie teoriche: laurea magistrale di riferimento.

Esercitazioni pratiche: qualifica o diploma corrispondente e tre anni di pratica professionale nella materia di riferimento.

OSSERVAZIONI

Nel decreto n. 10043 del 06 ottobre 2009 allegato 1, purtroppo, non è stato specificato che le ore del percorso formativo (1200 minimo) devono essere distribuite in un minimo di due anni scolastici, inoltre, non sono state indicate, nelle varie aree, le discipline e il numero delle ore di ciascuna.

Solo con recenti decreti sono state chiarite: la % massima delle ore consentite on-line (30%- 150 ore circa), il numero massimo degli allievi per corso (30) e il numero massimo delle ore di lezione giornaliere (8 ore). Precisazioni che hanno indotto i Direttori dei corsi ad una eccessiva elasticità di conduzione: durata dei corsi, da biennali a semestrali, materie di insegnamento non uniformate fra i vari Enti formativi. Fra l'altro, come possono essere oggetto di verifica, nella valutazione della percentuale dei crediti riconosciuti, ai fini dell'ammissione al corso, ad allievi già in possesso di vari titoli conseguiti, se le materie non sono determinate e uniformate?

FEDERAZIONE ITALIANA MASSOTERAPISTI OPERATORI SPORTIVI

Arte Ausiliaria delle Professioni Sanitarie

Massaggiatore e Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici

Bergamo - Via Borgo Palazzo, 36 | segreteria@fimos.it | fimos.it@pec.it | tel. 0356011402

Alternanza Scuola Lavoro, Tirocini pari a 200 ore da svolgersi nella medesima Regione nella quale viene attivato il percorso formativo presso l'Ente accreditato. (in Italia , oggi, Regione Lombardia e Molise)

L' allievo è tenuto a svolgere il tirocinio in una struttura nella quale viene effettivamente praticata l'attività massoterapica, fisioterapica o idroterapica.

La struttura, per essere riconosciuta, deve aver comunicato l'apertura dell' attività alla ATS, ecc., pertanto un presidio sanitario, un ambulatorio, un centro masso fisioterapico, una clinica, un ospedale ecc. e, in modo ridotto, minore di 50 ore, presso una associazione sportiva, un centro termale, un ricovero per anziani, RSA.

Il Tutor, dedicato a seguire il tirocinante, è tenuto a comunicare all' Ente formativo, il proprio titolo professionale con riferimento specifico alle mansioni massoterapiche o idroterapiche ed il ruolo occupato nella struttura sanitaria.

Come già indicato si suggerisce di integrare il percorso formativo con ulteriori ore: in questo caso il tirocinio curriculare potrà essere svolto presso altra regione oppure nella propria regione di provenienza.

Il Direttivo della Federazione
F.I.M.O.S.